Impiego pubblico – Mobilità volontaria tra PP.AA. - Ex docenti del Comparto Scuola transitati all'INPS - Assegno di garanzia stipendiale – Riassorbibilità – Diritto a livelli retributivi differenziati per anzianità di servizio – Insussistenza – Salario di professionalità – Presenza in servizio al 1° gennaio 1998 - Pregiudizialità.

Processo civile – Giudizio di legittimità – Censura di omesso esame della domanda giudiziale da parte del giudice di merito – Error in procedendo – Esame atti giudiziari – Ammissibilità – Censura di errata interpretazione della domanda giudiziale da parte del giudice di merito – Accertamento in fatto – Inammissibilità.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro – 14 aprile 2010 n. 8887 – Pres. De Luca – Rel. Balletti – P.M. Sepe – F.A. ed altri (Avv. Scognamiglio) – INPS (Avv.ti Mercanti, Lanzetta)

L'assegno di garanzia stipendiale -attribuito ai dipendenti del Comparto Scuola transitati all'Inps con decorrenza dal 1° settembre 1998- è emolumento ad personam concesso al solo scopo di consentire la conservazione del livello retributivo già maturato presso il Ministero di provenienza, sicchè esso è riassorbibile con gli aumenti retributivi successivamente riconosciuti. Non spettano i cd. scatti di anzianità all'interno della stessa qualifica, poiché da tempo non più previsti nella retribuzione dei dipendenti del Parastato. Il contratto integrativo INPS per l'anno 1998 dispone chiaramente che il salario di professionalità spetta –con decorrenza 1° gennaio 1998- ai dipendenti già in servizio a quella data.

La censura di violazione dell'art. 112 c.p.c., solo se riferita ad omesso esame della domanda giudiziale da parte del giudice di merito integra l'ipotesi di error in procedendo, in relazione al quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di esaminare gli atti di causa, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari per pronunciare sul motivo dedotto; ove, invece, si censuri la interpretazione data dal giudice di merito al contenuto o all'ampiezza della domanda -quindi si solleciti un tipico accertamento in fatto, precluso in sede di legittimità- il vaglio della Corte potrà appuntarsi solo sulla motivazione della decisione impugnata, per valutarne la intrinseca congruità e correttezza.

FATTO

Con sentenza del 30 settembre 2005 la Corte di appello di Trieste, in riforma della sentenza del Tribunale di Udine del 7 gennaio 2004, respingeva il ricorso ex art. 414 c.p.c. con cui i suepigrafati ricorrenti-appellati - ex docenti del Comparto scuola transitati alle dipendenze dell'INPS con decorrenza dal 1° settembre 1998 a seguito di procedura di mobilità intercompartimentale volontaria di cui al d.m. n. 135/1998 del Ministero della Pubblica Istruzione ed all'ordinamento ministeriale n. 217 del 6 maggio 1998 - avevano richiesto il riconoscimento del diritto a stipulare il contratto

individuale di lavoro ed a percepire il cd. salario di professionalità e l'assegno di garanzia stipendiale previsto dal contratto decentrato del 1998, nonché del diritto a vedere computata, ai fini retributivi e contributivi, l'anzianità maturata presso il ministero di provenienza.

Per respingere le originarie domande giudiziarie la Corte di appello rilevava che: a) <<quanto all'assorbimento dell'assegno di garanzia stipendiale, tale assorbimento è legittimo: trattasi infatti di assegno "*ad personam*" concesso solo al fine di consentire agli ex docenti interessati di mantenere il livello retributivo acquisito presso il Ministero di loro provenienza: questo essendo lo scopo della figura dell'assegno "*ad personam*", esso non può essere fisso e continuativo ma divenire semmai riassorbibile con i successivi aumenti, nell'ottica di una graduale armonizzazione e parificazione dei trattamenti perseguita in tali casi ed avuta di mira dal legislatore>>; b) <<in merito al salario di professionalità la tesi degli attori non risulta fondata in quanto al suo accoglimento osta il chiaro tenore letterale del contratto decentrato il quale, riprendendo quanto affermato per il 1997, statuisce che tale posta spetta a decorrere dal 1 gennaio 1998 al personale interessato in servizio alla data stessa, [atteso che] la continuità nel rapporto di lavoro affermata al momento del passaggio rileva solo a limitati e definiti fini (anzianità di servizio, trattamento retributivo in essere) e non in misura indiscriminata>>. Per la cassazione di questa sentenza A. F., B. P., M. B., M. DI S., C. B., B. Z., L. R., G. F., A. DI G., G. M. propongono ricorso sostenuto da tre motivi e depositano memoria ex art. 378 c.p.c..

L'intimato INPS resiste con controricorso.

DIRITTO

I - Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciando "violazione degli artt. 7 della legge n. 70/1975, e della legge n. 554/1998, 5 del d.p.c.m. n. 325/1978, 15 del d. P.R. n. 43/1994, 13 del d.P.R. n. 104/1993, 30 del d. lgs. n. 165/2001 in relazione al disposto dell'art. 6 dell'ord. min. n. 217/1998 e del messaggio dell'INPS 2690 dell'8.7.1999, nonché degli artt. 2 e 5 del suddetto d. lgs. n. 165 e degli artt. 1372 e 1362 cod. civ.; violazione, altresì dell'art. 112 c.p.c; vizio di motivazione" - rilevano, a censura della sentenza impugnata, che <<gli ex docenti transitati all'INPS con la retribuzione iniziale di anzianità maturata per il servizio prestato presso il Ministero della Pubblica Istruzione, non potevano subire alcuna decurtazione fino al totale azzeramento dell'assegno integrativo per la successiva evoluzione del trattamento retributivo rientrando in questa

prospettiva il caso di specie in cui gli ex docenti erano transitati all'INPS con lo stipendio iniziale di loro spettanza per l'anzianità di servizio maturata presso il Ministero della Pubblica Istruzione e non potevano subirne la decurtazione fino al totale azzeramento in conseguenza di erogazioni retributive stabilite dalla sopravvenuta contrattazione collettiva dell'INPS e non solo in relazione ai nuovi livelli retributivi ma anche per un'altra causale, come è avvenuto per il secondo assorbimento e rimarcano, altresì, che l'ordinanza ministeriale, avente valore contrattuale, non disponeva il riassorbimento della quota differenziale e che la corresponsione dell'assegno di garanzia, voluta anche dall'INPS, mirava all'obiettivo della conservazione del trattamento retributivo acquisito, che veniva eluso con il suo assorbimento nei successivi aumenti contrattuali della retribuzione».

Con il secondo motivo i ricorrenti - denunciando "violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'o.m. n. 217/1998 ed al messaggio dell'INPS n. 17378 del 24.11.1999" - asserivano che «l'INPS in violazione, oltre che dei principi e delle norme e delle disposizioni invocate, non ha riconosciuto agli stessi ricorrenti l'anzianità di servizio svolte nella scuola prima dell'immissione al ruolo, "mutilando" la carriera svolta, con rilevanti ripercussioni ai fini dell'inquadramento, con riguardo altresì all'inserimento di diversa fascia retributiva; alla valutazione del punteggio, ai fini pensionistici e ad ogni altro effetto, come la possibilità di usufruire di piccoli prestiti, fermo restando che il dipendente ha diritto al riconoscimento dell'anzianità anche a prescindere da conseguenze economiche>> e concludono nel senso che <<la sentenza di appello ha omesso del tutto di pronunziare sulla dedotta questione e sotto questi profili va senz'altro cassata».

Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti denunciando ulteriore violazione delle norme e delle disposizioni indicate *sub* primo motivo, nonché "carenza e contraddittorietà della motivazione" - rimarcano che <<l'argomentazione della sentenza impugnata, che, agli effetti del salario di professionalità, la continuità del rapporto di lavoro non rileva, appare illogica e contraddittoria, ed oscuro, se non incomprensibile, il riferimento alla cessione del contratto sul quale si parametri, poi, il valore dello stipendio da salvaguardare: proprio la continuità del contratto che non implica, per quel che può valere, la sua cessione costituisce il fondamento incontestabile del diritto degli ex docenti a percepire, dopo essere divenuti dipendenti dell'INPS, l'indennità denominata salario di professionalità, in quanto parte integrante della retribuzione>>.

II - I primi due motivi di ricorso - da valutarsi congiuntamente in quanto

intrinsecamente connessi - non sono meritevoli di accoglimento.

Il/a - A riguardo i profili di censura alla base dei cennati motivi - concernenti l'asserita non riassorbibilità negli aumenti retributivi del trattamento di miglior favore già goduto dai ricorrenti presso l'Amministrazione statale di provenienza e il mancato versamento della cs. "anzianità di servizio svolta nella scuola prima dell'immissione in ruolo" - si rileva che la giurisprudenza, risalente e univoca, del Giudice amministrativo (munito all'epoca di giurisdizione esclusiva sulle controversie di lavoro pubbliche) ha escluso che il d.P.R. n. 3 del 1957, art. 202, costituisse espressione di un principio generale, applicabile a tutti i dipendenti pubblici e in ogni caso di trasferimento, interpretando la norma nel senso che la disciplina relativa all'assegno ad *personam*, utile a pensione, attribuibile agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova posizione lavorativa, concerne esclusivamente ì casi di passaggio di carriera presso la stessa amministrazione statale o anche diversa amministrazione, purché statale, non (anche) i passaggi nell'ambito di amministrazione non statale, ovvero tra diverse amministrazioni non statali, o da una di esse allo Stato e viceversa (ex plurimis, Cons. Stato, ad. plen. 16 marzo 1992 n.8).

Trattasi di affermazione che la Corte condivide e fa propria, posto che la norma risponde alla precipua finalità che il mutamento di carriera nell'ambito dell'organizzazione burocratica dello Stato non comporti, per gli interessati, un regresso nel trattamento economico raggiunto; ma di "regresso" può parlarsi soltanto confrontando posizioni omogenee nel contesto di un sistema burocratico unitario, entro il quale il dipendente statale si sposti con le modalità previste per il "passaggio" ad altra amministrazione statale o ad altra carriera (v. d.P.R. n. 3 del 1957, artt. 199 e 200).

Sussistono, dunque, limiti soggettivi ed oggettivi all'applicabilità della norma che inducono di per sé ad escludere che alla stessa possa essere attribuita una portata estensiva e che il legislatore abbia inteso, con tale disposizione, porre un principio di ordine generale, da valere per ogni tipo di passaggio ed indipendentemente dalla natura statale o meno delle organizzazioni nel cui ambito si verifica la mobilità.

Né soccorre il richiamo al successivo d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, art. 12 che al citato art. 202 si riconnette, e di cui ripete le finalità e limiti, solo aggiungendo il riferimento alle "disposizioni analoghe", ma pur sempre concernenti l'impiego statale, esclusivo destinatario della normativa recata dal decreto.

Discende con evidenza dalle considerazioni svolte che la legge n. 537 del 1993 (art.

3, comma 57), siccome dichiaratamente inteso ad innovare la disciplina dell'assegno *ad personam* di cui al d.P.R. n. 3 del 1957 (art. 202) e altre analoghe disposizioni, resta estraneo alla regolamentazione di assegni contemplati da altre fonti normative.

Quelle che interessano la presente controversia, peraltro (in particolare, l'ordinanza ministeriale n. 217 del 1998), nulla dispongono a proposito della riassorbibilità (o, in contrario, del diritto alla conservazione) dell'assegno *ad personam* attribuito agli ex docenti statali in occasione della procedura di mobilità volontaria che ne comportava il trasferimento all'INPS. Il rilievo consente di ricondurre la fattispecie al principio generale, applicabile in tema di passaggi di personale, che la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 8693/2006 che richiama Cass. n. 12956/2005, Cass. n. 1756/2000, Cass. n. 2575/1998) , ha individuato nella riassorbibilità degli assegni *ad personam* attribuiti al fine di rispettare il divieto di *reformatio in peius* del trattamento economico acquisito, argomentandone l'esistenza dal d. lgs. n. 29 del 1993 (art. 34), come sostituito dal d. lgs. n. 80 del 1998 (art. 19) (ora d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 art. 31) ed osservando le regole dettate dalla norma in questione - nella parte in cui dispone la continuità giuridica del rapporto di lavoro del personale che transita alle dipendenze di un diverso soggetto, con la conservazione di tutti i diritti, secondo le regole dettate dall'art. 2112 c.c., rese applicabili a fattispecie diverse dal "trasferimento di azienda" - non consentano di dubitare che il principio del mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo status posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera nell'ambito e nei limiti della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili a seguito del trasferimento.

Sempre secondo la richiamata giurisprudenza, infatti, il diritto alla conservazione di un determinato trattamento retributivo già spettante presso l'amministrazione di provenienza, senza riassorbimento nel trattamento complessivo dovuto dall'ente dì destinazione, presuppone la presenza di "'disposizioni speciali" - di legge, di regolamento o di atti amministrativi - che espressamente e specificamente lo definiscano come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la continuità di corresponsione indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto.

Ed è a queste "diposizioni speciali" - attributive di trattamenti cosiddetti "di privilegio", in quanto non riconducibili alle fonti negoziali collettive applicabili presso l'amministrazione di destinazione (nella specie, quelle disciplinanti il personale dell'INPS) - che si ricollega l'ipotesi contemplata nel d.lgs. n. 80 del 1993, art. 2,

comma 3, (ora d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3), nella parte in cui stabilisce che le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale, aggiungendo che i trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi; con la conseguenza che la norma anzidetta non viene in rilievo nella presente controversia, una volta escluso, come già riferito, che costituiscano "disposizioni speciali", nel senso precisato, la norma della 1. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, come pure le previsioni dell'o.m. n. 217 del 1998, anche da queste non derivando alcun diritto del personale statale che sarebbe transitato all'I.N.P.S a un trattamento retributivo in qualche modo "privilegiato" e "aggiuntivo" rispetto a quello contemplato dalla contrattazione collettiva del settore.

Ne consegue che devono ritenersi assorbiti nella *ratio decidendi* adottata l'esame di tutte le questioni concernenti l'applicabilità dell'art. 2, comma 3, indicato ed ogni altra questione che presupponga la sussistenza di trattamenti "privilegiati".

Il/b - Cosi la questione relativa all'asserito non riconoscimento della pregressa cd. "anzianità di servizio", in merito a cui si rimarca che l'interpretazione data dal giudice di appello riguardo al contenuto e all'ampiezza della domanda giudiziale è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall'interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall'atto giudiziale (cfr. Cass. n. 17947/2006). In particolare, in sede di legittimità, occorre tenere distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda, o la pronuncia su domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un *error in procedendo*, in relazione al quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti giudiziari onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale; nel

caso in cui venga invece in contestazione l'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, tali attività integrano un tipico accertamento in fatto, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (Cass. n.16596/2005).

Più specificatamente, rientra nella nozione di "*error in procedendo*", a fronte del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi necessari ai fini della richiesta pronuncia, la censura di omesso esame della domanda e la pronuncia su domanda non proposta, ma non la censura di erronea interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, ne' la censura di omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione; tuttavia, qualora la censura relativa alla motivazione lamenti un vizio procedurale in cui sia incorso il giudice di merito (una sorta di "*error in procedendo*" indiretto, o di secondo grado), ciò consente alla Corte di Cassazione l'esame degli atti del giudizio di merito, al limitato fine di verificare che l'errore procedurale in cui sia eventualmente incorso il giudice di merito si sia tradotto in un vizio di motivazione (Cass. n. 9471/2004).

Si deve, inoltre, precisare che, per poter utilmente dedurre in sede di legittimità in vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito siano state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente appezzabili, e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (Cass. n. 15781/2005).

Nella specie, la Corte di appello di Trieste ha statuito, mediante corretta e logica motivazione, che <<a mente dell'O.M. n. 217/98 i ricorrenti furono inseriti nel ruolo dell'ente alla VII qualifica funzionale conservando l'anzianità maturata ed il trattamento economico in godimento ove più favorevole transitarono poi, in base al nuovo c.c.n.l., all'area C1. I documenti rimessi e le stesse ammissioni delle parti interessate dimostrano del resto un tanto, salvo che gli attori deducono una pretesa applicazione solo riduttiva delle previsioni suddette; reale oggetto del contendere sono infatti le due voci della garanzia stipendio, se da riassorbirsi o non e dal salario di professionalità, se da concedersi ai ricorrenti o meno. Comunque, emerge dai documenti qui dimessi dalle parti che gli interessati attinsero a vari passaggi nell'ambito dell'Area C (da C1 a C2 ed a C3) di loro appartenenza e ciò anche in considerazione dell'anzianità

maturata prima del settembre 1998 presso il Ministero di loro appartenenza. Vero è poi che nella retribuzione dei dipendenti del Parastato e, quindi, dell'istituto appellante non sono più da tempo previsti livelli retributivi differenziati per anzianità all'interno di una stessa qualifica sicché la figura dei cd. scatti di anzianità qui non rileva ad alcun fine, come nota l'ente convenuto e sovviene, per il resto, la garanzia del mantenimento dell'ammontare complessivo della retribuzione con l'attribuzione di un assegno "ad personam">>.

A fronte della cennata motivata statuizione i ricorrenti non hanno affatto riportato puntualmente la originaria domanda giudiziale nei suoi integrali termini limitandosi a proporre argomentazioni difensive che non consentono comunque dì verificare se realmente sussistano i summenzionati caratteri, necessari per la rituale proposizione della domanda siccome asseritamene originariamente articolata: donde l'inammissibilità delle relative censure non potendo certo il Giudice di legittimità colmare tale decisiva lacuna con indagini integrative.

II/c - In ogni caso, con riferimento agli asseriti vizi di motivazione - che inficerebbero, secondo i ricorrenti (nei primi due motivi ed anche nel terzo motivo di ricorso) la sentenza impugnata - vale precisare in via definitiva che *) il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le censure mosse nella specie dai ricorrenti - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati; *) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'*iter* logico da questi seguito o esibiscano al loro interno non insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia - irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta -; *) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi - come, nella specie, esaustivamente ha fatto la Corte di appello di Trieste - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente

rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.

II/d - A conferma della pronuncia di rigetto dei tre motivi del ricorso vale riportarsi al principio di cui alla sentenza di questa Corte n. 5149/2001 (e, più di recente, di Cass. Sezioni Unite n. 14297/2007) in virtù del quale, essendo state rigettate le principali assorbenti ragioni di censura, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza poiché diventano inammissibili, per difetto di interesse, le ulteriori ragioni di censura.

IlI - Si appalesa, quindi (anche per questi ultimi rilievi), infondato anche il terzo motivo di ricorso - concernente l'asserito diritto alla corresponsione del cd. "salario di professionalità" sulle cui questioni questa Corte si è già pronunciata circa il significato della clausola del contratto integrativo INPS per l'anno 1998 - la quale, riproducendo analoga disposizione contenuta nel precedente contratto integrativo per l'anno 1997, stabiliva che "il salario di professionalità è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1998 al personale in servizio alla stessa data" - ed ha osservato che una interpretazione coerente con il dato testuale non può prescindere dal rilievo che essa conteneva un duplice (ancorché coincidente) riferimento temporale, in quanto prevedeva che: a) il 1° gennaio 1998 fosse il *dies a quo* della decorrenza del beneficio contemplato nell'accordo integrativo stilato l'8 luglio 1998; b) il 1° gennaio 1998 fosse anche il giorno in cui verificare che il personale beneficiario del salario di professionalità fosse in servizio (Cass. n. 8693/2005, Cass. n. 16981/2004 e Cass. n. 28041/2005). Sarebbe quindi, censurabile, secondo le richiamate sentenze, alla stregua del criterio di cui all'art. 1362 c.c., un'opzione esegetica la quale si limitasse ad affermare che la data del 1° gennaio 1998 valeva unicamente a chiarire la decorrenza retroattiva del beneficio (questa essendo la funzione già inequivocamente assolta dal primo riferimento temporale sub a), premettendo del tutto il secondo riferimento temporale (sub b) , ossia considerandolo *tamquam non esset.* Tanto precisato, nessuna censura può muoversi alla sentenza impugnata, sia con riferimento alla dedotta violazione delle regole di interpretazione del contratto - dal momento che il giudice di appello ha correttamente dato significato anche al secondo degli indicati riferimenti temporali, rinvenendolo nell'intento di operare una distinzione tra personale dell'INPS che fosse già in servizio alla data del 1° gennaio 1998 e nuovi assunti - sia con riferimento ai denunciati vizi della motivazione, non riscontrandosi alcuna illogicità e incongruenza nel percorso argomentativo) che giustifichi l'opzione esegetica prescelta, posto che, in nessuna sua parte, il ragionamento della Corte territoriale mostra di dare rilievo a una funzione del "salario di professionalità" come compensativa della partecipazione dei lavoratori alla

riorganizzazione dell'I. N. P. S ., cosi da assumere una siffatta partecipazione a presupposto ineludibile per l'acquisizione del diritto al beneficio economico controverso. D'altra parte nulla di diverso emerge dall'ordinanza ministeriale posta a base del trasferimento (in particolare, dall'art. 6), correttamente interpretata nel senso che essa garantiva i medesimi trattamenti accessori attribuiti ai dipendenti dell'INPS, così da trarne la conseguenza, perfettamente coerente, che ciò che non poteva essere attribuito ai dipendenti non spettava neppure a coloro che fossero divenuti tali per effetto della mobilità. Si aggiunga che l'interpretazione accolta non determina alcuna violazione della regola di parità, dovendosi in base ad essa attribuire il medesimo trattamento a tutti coloro che ne abbiano diritto, mentre, nel caso di specie, tale diritto non è stato riconosciuto.

E' da rilevare, infine, che, nelle sentenze n. 8693/2006, n. 18568/2005 e n. 18600/2005, questa Corte ha esaminato fattispecie in tutto analoghe a quella controversa (si trattava, anche in quei casi, di docenti di ruolo alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione transitati all'INPS dal 1° settembre 1998) e ha ritenuto incensurabile l'opzione ermeneutica delle sentenze impugnate, nella parte in cui avevano rilevato che l'o.m. n. 217 del 1998 attribuiva ai dipendenti trasferiti i trattamenti accessori per il personale dell'INPS alle medesime condizioni in presenza delle quali essi spettavano al detto personale, cosi subordinandone la riconoscibilità alla circostanza - decisiva secondo il contratto collettivo integrativo per l'anno 1998 e, nella specie, non soddisfatta - dell'essere in servizio presso l'Istituto alla data del 1° gennaio 1998.

IV - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve essere respinto.

Ricorrono giusti motivi (costituiti dal differente esito del giudizio nei due gradì di merito) per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

(Omissis)